

COMUNE DI ROSSANO VENETO

PROVINCIA DI VICENZA

Verbale di Deliberazione della **Giunta Comunale**

OGGETTO:

APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE TRA IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA E IL COMUNE DI ROSSANO VENETO (VI) PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITA' AI SENSI DELL'ART. 54 DEL D.L.VO 28 AGOSTO 2000 N. 274 E DELL'ART. 2 DEL DECRETO MINISTERIALE 26 MARZO 2001.

L'anno **DUEMILAUNDICI** addì **VENTICINQUE** del mese di **NOVEMBRE** alle **ore 13.00** nella sala delle adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei Signori:

	Presenti	Assenti
1. TREVISAN Gilberto - Sindaco	*	
2. GIACCHERI Paola - Assessore	*	
3. MARCON Ezio “	*	
4. SARTORE ALDO “	*	
5. ROSSI FRANCO “	*	
6. VICO SABRINA “	*	
7. GASTALDELLO ANDREA “	*	

Assiste alla seduta il **Segretario Comunale ORSO Dott. Paolo**.

Il Sindaco TREVISAN Gilberto assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

P R O P O S T A D I D E L I B E R A Z I O N E

OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE TRA IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA E IL COMUNE DI ROSSANO VENETO (VI) PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITÀ AI SENSI DELL'ART. 54 DEL D.L.VO28 AGOSTO 2000 N. 274 E DELL'ART. 2 DEL DECRETO MINISTERIALE 26 MARZO 2001.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO:

- che, l'art. 54 del D. L.vo 28 agosto 2000 n. 274, così testualmente recita:
 1. Il giudice di pace puo' applicare la pena del lavoro di pubblica utilità solo su richiesta dell'imputato;
 2. Il lavoro di pubblica utilità non può essere inferiore a dieci giorni ne' superiore a sei mesi e consiste nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato.
 3. L'attività viene svolta nell'ambito della provincia in cui risiede il condannato e comporta la prestazione di non più di sei ore di lavoro settimanale da svolgere con modalità e tempi che non pregiudichino le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute del condannato. Tuttavia, se il condannato lo richiede, il giudice può ammetterlo a svolgere il lavoro di pubblica utilità per un tempo superiore alle sei ore settimanali.
 4. La durata giornaliera della prestazione non può comunque oltrepassare le otto ore.
 5. Ai fini del computo della pena, un giorno di lavoro di pubblica utilità consiste nella prestazione, anche non continuativa, di due ore di lavoro.
 6. Fermo quanto previsto dal presente articolo, le modalità di svolgimento del lavoro di pubblica utilità sono determinate dal Ministro della giustizia con decreto d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

- che l'art. 2 comma 1, del Decreto Ministeriale 26 marzo 2001, emanato a norma dell'art. 54 comma 6, del citato Decreto Legislativo, stabilisce che l'attività non retribuita in favore della collettività sia svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o su delega di quest'ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le Amministrazioni, gli Enti o le Organizzazioni indicati nell'art. 1 comma 1 del citato Decreto Ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;

- che gli artt. 186 e 187 del Codice della Strada modificati dalla Legge 29/07/2010 n. 120, prevedono che la pena detentiva e pecuniaria possa essere sostituita con quella del lavoro di pubblica utilità di cui all'art. 54 del D. L.vo 274/2000 da svolgersi presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso Enti o Organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato prioritariamente negli ambiti ivi indicati;

- che il Ministro della Giustizia ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni in questione;

CONSIDERATO come tale istituto vada incentivato e diffuso in quanto:

- porta un'immediata utilità alla collettività;
- dimostra come il responsabile del reato non solo venga effettivamente punito, ma punito in modo utile e vantaggioso per la società;
- è conveniente per lo stesso condannato che a fronte della trasgressione commessa può sviluppare un'attività risocializzante e utile anche sotto il profilo personale, ottenendo un

trattamento di particolare favore;

VISTO lo schema di convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità predisposto dal Tribunale di Bassano del Grappa allegato al presente atto Sub A);

RITENUTO di consentire che n. 2 condannati alla pena del lavoro di pubblica utilità ai sensi dell'art. 54 del decreto legislativo citato in premessa, prestino presso il Comune di Rossano Veneto (VI) la loro attività non retribuita in favore della collettività;

POSTO CHE l'Amministrazione Comunale ha individuato le seguenti attività che i condannati alla pena di lavoro di pubblica utilità svolgeranno: attività presso ecocentro comunale, affiancamento squadre-operai e squadra della protezione civile comunale, collaborazione operativa all'interno dell'ufficio dei servizi sociali;

PRECISATO che il numero di condannati assegnabili è rivedibile in relazione all'esito dell'esperienza;

RITENUTO pertanto lo schema di convenzione meritevole di approvazione;

TUTTO ciò premesso

DELIBERA

1) di approvare fra il Tribunale di Bassano del Grappa e il Comune di Rossano Veneto lo schema di convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità conformemente al testo che viene allegato Sub A);

2) di incaricare il Sindaco alla sottoscrizione della relativa convenzione.

* * * * *

Sulla suestesa proposta di deliberazione sono stati acquisiti i seguenti pareri ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. 18.08.2000, n. 267:

- VISTO, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

IL RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI
F.TO (Dott. Paolo ORSO)

- VISTO, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, ex Art. 49 comma 1° del D.Lgs. 267/2000.

IL RESP.LE SERV. CONTABILE E
GESTIONE DELLE ENTRATE
F.TO (Pan Rag. Zelia)

Il Presidente illustra alla Giunta Comunale la proposta di deliberazione suestesa.

La Giunta Comunale con votazione palese favorevole unanime la approva.

Con separata votazione favorevole unanime altresì la Giunta Comunale dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4^a comma, dell D. Lgs. 18.08.2000, n. 267.



TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BASSANO DEL GRAPPA

PRESIDENZA

Via Marinali n. 32 – 36061 Bassano del Grappa
Telefono: 0424/528437 - Telefax : 0424/524839

CONVENZIONE

**PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITA' AI SENSI
DELL'ART. 54 DEL D.L.VO 28 AGOSTO 2000,N. 274, E 2 DEL DECRETO
MINISTERIALE 26 MARZO 2001**

Premesso

- che, a norma dell'art. 54 del D.L.vo 28 agosto 2000, n. 274, il giudice di pace può applicare, su richiesta dell'imputato, la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;
- che analoga possibilità è prevista per coloro i quali siano stati condannati per la contravvenzione di cui all'art. 186 C.d.S., con destinazione preferibilmente a settori della sicurezza ed educazione stradale;
- che l'art. 2, comma 1, del decreto ministeriale 26 marzo 2001, emanato a norma dell'art. 54, comma 6, del citato decreto legislativo, stabilisce che l'attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o su delega di quest'ultimo, con il presidente del Tribunale nel cui Circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicati nell'art. 1, comma 1, del citato decreto ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;
- che il Ministro della Giustizia con l'allegato atto ha delegato i Presidenti dei Tribunale alla stipula delle convenzioni in questione;
- che il Comune di Rossano Veneto ha manifestato la propria disponibilità con nota n. 16486 Prot. del 18.11.2011, alla stipula di convenzioni e che lo stesso Ente rientra tra quelli indicati nell'art. 54 del citato Decreto legislativo;

tra il Ministero della Giustizia che interviene al presente atto nella persona del Dott. AURELIO GATTO, Presidente del Tribunale di BASSANO DEL GRAPPA sito in Bassano del Grappa (VI) Via Marinali n. 32 C.F. 82003850243, giusta la delega di cui in premessa e l'ente sopra indicato, nella persona del legale rappresentante pro-tempore, Sig Gilberto Trevisan, Sindaco pro tempore, si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1

L'Ente consente che n. 2 condannati alla pena del lavoro di pubblica utilità ai sensi dell'art. 54 del decreto legislativo citato in premessa, prestino presso di sé la loro attività non retribuita in favore della collettività. L'ente specifica che presso le sue strutture l'attività non retribuita in favore della collettività, in conformità con quanto previsto dall'articolo 1 del decreto ministeriale citato in premessa, ha ad oggetto le seguenti prestazioni: attività presso ecocentro comunale, affiancamento squadre-operai e squadra della protezione civile comunale, collaborazione operativa all'interno dell'ufficio dei servizi sociali.

Art. 2

L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto nella sentenza di condanna, nella quale il giudice, a norma dell'articolo 33, comma

2, del citato decreto legislativo, indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità.

Art. 3

L'Ente che consente alla prestazione dell'attività non retribuita individua nei seguenti soggetti le persone incaricate di coordinare la prestazione dell'attività lavorativa dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni: l'Assistente Sociale per l'ambito delle attività in capo ai Servizi Sociali ed il Coordinatore della Squadra operai per l'ambito delle attività presso l'ecocentro comunale, affiancamento squadre-operai e squadra della protezione civile comunale.

L'Ente si impegna a comunicare tempestivamente al Presidente del Tribunale eventuali integrazioni o modifiche dei nominativi ora indicati.

Art. 4

Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, l'ente si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale dei condannati, curando altresì che l'attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla convenzione.

In nessun caso l'attività potrà svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona.

L'Ente si impegna altresì a che i condannati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.

Art. 5

E' fatto divieto all'Ente di corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta.

E' obbligatoria ed è a carico dell'ente l'assicurazione dei condannati contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alle responsabilità civile verso i terzi.

Art. 6

I soggetti incaricati, ai sensi dell'articolo 3 della presente convenzione, di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni dovranno redigere, terminata l'esecuzione della pena, una relazione che documenti l'assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato.

Art. 7

Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato, salvo le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte, secondo il relativo ordinamento, al funzionamento dell'Ente.

Art. 8

La presente convenzione avrà la durata di due anni (eventualmente rinnovabili) a decorrere dalla data di sottoscrizione.

Copia della presente convenzione viene trasmessa alla Cancelleria del Tribunale, per essere inclusa nell'elenco degli enti convenzionati di cui all'articolo 7 del decreto ministeriale citato in premessa, nonché al Ministero della Giustizia – Direzione Generale degli Affari Penali.

Data _____

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE

Aurelio Gatto

**IL SINDACO
TREVISAN GILBERTO**

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE
F.TO TREVISAN Gilberto

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO ORSO Dott. Paolo

N. 1176 Reg. Pubbl.

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 124 D.Lgs. 267/2000)

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del messo che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno **14/12/2011** all'albo pretorio ove rimarrà esposto per quindici giorni consecutivi.

Lì **14/12/2011**

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO ORSO Dott. Paolo

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

- Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa **È DIVENUTA ESECUTIVA** il ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del D.Lgs. **18 agosto 2000, n. 267.**
- nei suoi confronti è intervenuto, nei termini prescritti, un provvedimento di sospensione/annullamento per cui la stessa **È DIVENUTA ESECUTIVA** il ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. 267/2000.

Lì

IL SEGRETARIO COMUNALE
.....

COPIA PER USO WEB